



Città di Pescara  
Medaglia d'oro al Merito Civile

Città di  
Gabriele d'Annunzio

Area "Amministrativa"  
Settore Politiche per il Cittadino  
Servizio Politiche Abitative

## **BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO N. 1/2026 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica**

### **La Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino**

Vista la Legge Regionale n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la Legge 6/3/1998 n. 40;  
Vista la Legge 23/05/2014 n. 80;  
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

#### **Rende noto**

Che è indetto il presente concorso pubblico finalizzato all'aggiornamento della vigente graduatoria generale al quale possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

#### **Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE -**

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti (i riferimenti "letterali" corrispondono a quelli dell'art. 2 della L.R. 96/96 ss.mm.ii.):

- a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito; si intende per bacino di utenza unicamente il territorio del Comune di Pescara e gli assegnatari degli alloggi E.R.P. di proprietà del Comune di Pescara siti nei territori di Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare;
- b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

- b-ter) non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) dal n° 1 al n° 7 della Legge Regionale 96/96;
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63;
- f-bis) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (regolamento ISEE), non possono presentare domanda i figli maggiorenni, anche se non conviventi con i genitori, finché non costituiscono un autonomo nucleo familiare. Invece, possono presentare domanda i figli che:
1. hanno più di 26 anni;
  2. non risultano più a carico dei genitori ai fini IRPEF e quindi hanno un reddito superiore a € 4.000,00 fino a 24 anni, e superiore a € 2.840,51 da 24 a 26 anni;
  3. sono sposati o hanno figli;
- g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g-ter) la domanda é ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;
- g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R.

96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda é ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) e), g), g-quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34 della L.R. 96/96, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Le attestazioni Isee non coerenti con il nucleo familiare anagrafico e con dati auto dichiarati su redditi e patrimoni difformi da quelli in possesso dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate comporteranno l'esclusione della domanda dalla graduatoria.

I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica coloro i quali hanno occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 Legge n. 80/14.

## **Art. 2 - NUCLEO FAMILIARE -**

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001 di seguito riportata:

"Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare

che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale".

### **Art. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI -**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ad eccezione della condizione soggettiva A-5 e delle condizioni oggettive B-1, B-2, B-3.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) dell'art. 2 della L.R. 96/96 ed e-ter) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 96/96 (come da comma 5 dell'art. 2 della L.R. 96/96), il Comune procederà all'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura Penale del Tribunale di Pescara per tutti i partecipanti al bando e i componenti dei relativi nuclei familiari.

### **Art. 4 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE -**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

<b>CONDIZIONI SOGGETTIVE</b>	<b>PUNTI</b>
<b>A-1 - REDDITO FAMILIARE</b> reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lett.f) della L.R. 96/96 e ss.mm.ii.:  -pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona -superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona  N.B. Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.	   2 1
<b>A-2 - NUCLEO FAMILIARE</b> (numero dei componenti il nucleo familiare, compreso il richiedente, per i quali si richiede l'alloggio) - 3 unità - 4 unità - 5 unità - 6 unità ed oltre	  1 2 3 4
<b>A-3 - ANZIANI</b> - richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda - richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia	 2 3
<b>A-4 – FAMIGLIA NUOVA FORMAZIONE</b> - famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda in quanto il matrimonio è stato celebrato in data _____  - famiglia la cui costituzione è prevista entro un anno	 1  1

N.B. Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.	
<b>A-5 – PERSONE CON DISABILITA’</b> - richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone con disabilità grave	2
N.B. E’ considerato persona con disabilità grave quella la cui minorazione, singola o multipla, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.	
<b>A-6 - EMIGRATI E PROFUGHI</b> (nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza) - emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando, e precisamente con rientro in Italia avvenuto il _____	1
- emigrati rientranti entro un anno dalla data di pubblicazione del bando	1
- profughi	1
<p><b>Nota bene</b> I punteggi A-3 e A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6. <u>Non possono essere, in ogni caso, attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.</u></p> <p><b>Documentazione obbligatoria da allegare per condizione A-5:</b> certificato della competente ASL, ai sensi della legge n. 104/92, comprovante la condizione di invalidità grave.</p>	

CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI
<b>B-1 - DISAGIO ABITATIVO (condizione prioritaria)</b>	
<b>B-1.1 - Abitazione da almeno due anni alla data del bando</b> in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari.	2
<b>B-1.2 - Coabitazione da almeno due anni alla data del bando</b> in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità (per dar luogo al punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi).	2

<p>N.B. La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto B-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.</p> <p>Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari, si intendono tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.</p> <p>Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino essere rispettivamente: il locale cucina, il bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca normale o doccia.</p> <p>Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature.</p> <p>Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità del 5.7.1975.</p>	
<p><b>B-2 - ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO</b>  Situazione di disagio abitativo esistente <b>da almeno un anno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da due a tre persone a vano utile</li> <li>- oltre tre persone a vano utile</li> </ul> <p>N.B. Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.</p>	<p>1</p> <p>2</p>
<p><b>B-3 - ALLOGGIO ANTIGIENICO</b>  Abitazione <b>da almeno un anno</b> in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi.</p> <p>N.B. Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma lettera a) della L. 457/78.</p>	<p>2</p>
<p><b>B-4 - SFRATTO O RILASCIO (condizione prioritaria)</b>  Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.</p>	<p>4</p>

**Nota bene**  
Le condizioni B-1, B-2, B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3.

Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3.

La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono, in ogni caso, essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

**Documentazione obbligatoria da allegare:**

**condizioni B-1, B-2, B-3**

-certificato della ASL comprovante l'alloggio improprio, l'antigienicità, il sovraffollamento.

**condizione B-4**

-copia provvedimento esecutivo, con motivazioni rilascio alloggio.

**Art. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA -- RICORSI IN OPPOSIZIONE –**

Il Comune, completata l'istruttoria e l'attribuzione provvisoria dei punteggi, trasmette le domande e la relativa documentazione alla Commissione di cui all'art. 7 L.R. 96/96, che procede alla redazione della graduatoria provvisoria da pubblicarsi, entro 15 gg. dalla sua formazione, nell'Albo Pretorio on line del Comune di Pescara per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti con lo stesso punteggio.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti ai quali è stata riconosciuta una delle due condizioni previste dal punto B-1 o la condizione di cui al punto B-4.

Gli appartenenti a nuclei familiari con presenza di persone aventi disabilità grave (condizione A-5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e costituisce provvedimento definitivo.

**Art. 6 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA -**

La graduatoria definitiva del Bando di Concorso Integrativo n. 1/2026 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica conserva la sua efficacia sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 96/96.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria, è effettuata con le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 96/96.

## **Art. 7 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -**

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pescara ed in distribuzione presso:

- P'Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura al pubblico**
- Il Servizio Politiche Abitative negli orari di apertura al pubblico**
- Il Sito internet del Comune di Pescara – Servizi al Cittadino – Politiche Abitative**

### **Le informazioni utili per la compilazione della domanda potranno essere assunte presso:**

Servizio Politiche Abitative rec. tel. 085 4283970 premere tasto 1	Martedì (dalle 08:30 alle 11:30) e Venerdì (dalle 09:00 alle 11:00) previo appuntamento telefonico	P.zza Duca D'Aosta (Pal. ex INPS) 1° piano scala A sportello Politiche Abitative
--	---	--

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, spedite a mezzo pec all'indirizzo [protocollo@pec.comune.pescara.it](mailto:protocollo@pec.comune.pescara.it) o tramite raccomandata a/r all'indirizzo "Comune di Pescara – Servizio Politiche Abitative – P.zza Italia 1 – 65100 Pescara". Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio accettante.

Le domande spedite tramite pec o raccomandata devono riportare come oggetto la seguente dicitura "Bando di Concorso Integrativo n. 1/2026 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Le domande presentate in forma cartacea devono essere in originale, pena l'esclusione dalla graduatoria.

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda deve essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

**La presentazione delle domande deve avvenire dalla data di pubblicazione del presente bando integrativo fino alle ore 13:00 del 14/08/2026.**

**E' prevista la proroga solo e soltanto nei seguenti casi:**

- alle ore 13:00 del 13/10/2026 per i lavoratori emigrati residenti nell'area europea;
- alle ore 13:00 del 12/11/2026 per i lavoratori emigrati residenti in paesi extra europei.

Sono esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

## **Art. 8 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA -**

**Alla domanda devono essere allegati, ai fini dell'ammissione:**

- documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- omologa di separazione, in caso di separazione dal coniuge;
- sentenza di divorzio, in caso di divorzio dal coniuge;
- modello ISEE + DSU in corso di validità;
- attestazione, permesso o carta di soggiorno (per gli stranieri);

**e, ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali:**

- certificato attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave in corso di validità;

- certificato dell'A.S.L., con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente (condizione oggettiva B-1, B-2, B-3);
- copia provvedimento esecutivo rilascio alloggio, con motivazione; oppure verbale di conciliazione giudiziaria oppure ordinanza di sgombero o infine provvedimento di collocazione a riposo (condizione oggettiva B-4).

#### **Art. 9 - CANONE DI LOCAZIONE -**

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modifiche legislative, ai sensi del titolo III della L.R. 96/96 e successive modificazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

#### **Art. 10 - CONTROLLI E SANZIONI -**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000).

#### **Art. 11 - NORMA FINALE -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale n. 96/96 ss.mm.ii..

#### **Art. 12 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Pescara
Oggetto del procedimento	Bando di Concorso Integrativo n. 1/2026 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Ufficio Responsabile	Settore Politiche per il Cittadino
Responsabile del Procedimento	Dott. Massimo Cardone
Data di conclusione del procedimento	31/05/2028
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione	Ricorso giurisdizionale al Tar
Data di presentazione istanza	Dalla pubblicazione dell'avviso pubblico alle ore 13:00 del 14/08/2026. Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato alle ore 13:00 del 13/10/2026 per i residenti nell'area europea e alle ore 13:00 del 12/11/2026 per quelli residenti nei Paesi extra europei.
L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti	U.R.P. – P.zza Duca D'Aosta (Palazzo ex Inps)

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria. I dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Pescara ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti, secondo l'informativa allegata.

Pescara, 16 giugno 2026

La Dirigente  
Dott.ssa Roberta Pellegrino